

# SPECIALE RIFORMA CARTABIA

---

## CESARE TRABACE

### L'udienza predibattimentale che verrà

Tra le misure messe in campo dalla l. n. 134 del 2021 per rimediare – nel segno dell'efficienza e del principio della ragionevole durata – ai problemi del rito penale, figura una udienza predibattimentale avente il compito di verificare, nei procedimenti per citazione diretta a giudizio, la sussistenza dei presupposti per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere. Pur sorretto da lodevoli intenti, il meccanismo di prossima introduzione, per molti versi analogo alla udienza preliminare, rischia di riprodurre le difficoltà di funzionamento che hanno caratterizzato la vita di quest'ultima. Oltre a sollevare dubbi sistematici, esso si presta anche ad aggravare la già precaria organizzazione giudiziaria.

#### *The future pre-trial hearing*

*Among the measures provided for by Law No. 134 of 2021 to remedy – in the name of efficiency and of the principle of reasonable duration – the problems of criminal proceedings, there is a pre-trial hearing with the task of verifying, in cases of direct summons for trial, the subsistence of the conditions for the issuance of a judgment of no grounds to proceed. Although supported by laudable aims, the soon-to-be introduced mechanism, in many ways analogous to the preliminary hearing, risks reproducing the operating difficulties that characterized the 'life' of the latter. Besides raising systemic doubts, it also might aggravate the already precarious judicial organization.*

**SOMMARIO:** 1. Un'altra riforma del processo penale. – 2. La fisionomia e la *ratio* della “nuova” udienza. – 3. Il contenuto e gli epiloghi decisori. – 4. Perplessità sistematiche e disagi organizzativi.

1. *Un'altra riforma del processo penale.* All'esito di un lungo e parecchio accidentato percorso, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «[d]elega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»<sup>1</sup>.

Il composito provvedimento normativo affonda le sue radici nel d.d.l. A.C. 2435, presentato alla Camera dei deputati, il 13 marzo 2020, dall'allora guardasigilli Alfonso Bonafede<sup>2</sup>. A causa vuoi dei successivi avvicendamenti politi-

---

<sup>1</sup> *Gazz. uff.*, 4 ottobre 2021, n. 237, *Serie generale*, 1 ss. Definisce «a dir poco labirintico» l'iter che ha condotto all'adozione della delega GIALUZ, *Introduzione*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 286.

<sup>2</sup> Per una panoramica sul richiamato disegno di legge, rubricato «[d]elega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello», BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it); CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 5 ss.; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, *ibid.*, 524 ss.; GIALUZ-DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4/2020, 146 ss.; GIUNCHEDI, *L'insostenibile conciliabilità tra “smart” process e due process of law (riflessioni minime sul*

ci vuoi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il disegno di legge non è mai "andato a segno". Il suo contenuto è stato tuttavia oggetto di recupero da parte del nuovo Ministro della giustizia Marta Cartabia<sup>3</sup>, il quale ha istituito, con d.m. 16 marzo 2021, una Commissione di studio presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, affinché formulasse i necessari emendamenti<sup>4</sup>. L'originario disegno di legge, modificato alla luce di alcune delle proposte avanzate da tale qualificato gruppo di magistrati, avvocati e professori universitari<sup>5</sup>, è stato quindi approvato dalla Camera dei deputati, il 3 agosto 2021, e dal Senato della Repubblica, in via definitiva, il 23 settembre successivo<sup>6</sup>. Una rilevante accelerazione all'*iter* parlamentare è stata

---

*d.d.l. per la riforma del processo penale*), in *questa Rivista*, 2020, 1, 1 ss.; LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo*, *ibid.*, 1 ss.; MARANDOLA, *Prime considerazioni sulla bozza di legge delega per la "riforma" del processo penale*, in *www.ilpenalista.it*; SPANGHER, *La Riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 589 ss.; TRIGGIANI, *La "Riforma Bonafede" della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 759 ss.

<sup>3</sup> La scelta di eleggere il d.d.l. A.C. 2435 a "base di partenza" per la riforma della giustizia parrebbe giustificata dalla volontà di evitare imbarazzi nell'ambito dell'ampia compagine governativa. Sottolineano il dato DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 1; GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *www.sistemapenale.it*, 3; GIALUZ, *Introduzione*, cit., 289-290; PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *www.sistemapenale.it*, 2, per cui «in queste condizioni di contesto è quasi un miracolo che si sia giunti nel giro di pochi mesi ad una riforma».

<sup>4</sup> La *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021) possono leggersi in *Riforma del processo penale, del sistema sanzionatorio e della prescrizione del reato: la relazione finale della Commissione Lattanzi*, in *www.sistemapenale.it*.

<sup>5</sup> Si badi che non tutti gli emendamenti della Commissione Lattanzi sono stati recepiti: GIALUZ, *Introduzione*, cit., 289-290; SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1157, a parere del quale «[n]on sarebbe stato inopportuno che, nel presentare gli emendamenti del Governo, si fossero chiarite le ragioni poste a fondamento delle modifiche sia in relazione all'AC 2435, sia in relazione dell'elaborato della Commissione Lattanzi».

<sup>6</sup> Tra i primi commenti alla l. n. 134 del 2021, BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Milano, 2021, 5 ss.; CANZIO, *Il modello "Cartabia". Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in *www.sistemapenale.it*, 1 ss.; GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., 1 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 1 ss.; MARANDOLA, *L. n. 134 del 2021: dal diritto giurisprudenziale alla legge ordinaria*, in *www.penaledp.it*; SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, cit., 1155 ss. Secondo ID., *Bonafede, Lattanzi, Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale*, in *www.penaledp.it*, «non si tratta della "riforma" del processo penale, ma piuttosto della correzione - variamente orientata - di quelle che si reputano alcune sue criticità».

invero impressa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza<sup>7</sup>, che alla riforma del processo penale e alla riduzione del 25% dei tempi di definizione delle regiudicande ha condizionato l'ottenimento dall'Unione europea dei fondi *Next Generation EU*, funzionali al superamento delle significative difficoltà causate dalla pandemia<sup>8</sup>.

Gli obiettivi che la l. n. 134 del 2021 intende perseguire, chiari sin dalla intitolazione della stessa, sono la ragionevole durata del procedimento e il decongestionamento dell'ormai straripante carico giudiziario<sup>9</sup>. Vero ciò, è difficile non inferire come le numerose novelle abbattutesi, senza soluzione di continuità, sull'ordito codicistico, in circa un trentennio, abbiano sortito effetti assai poco incoraggianti su questo terreno: basti pensare alla l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando), parimenti tesa a garantire la deflazione e il recupero del processo a una durata ragionevole; eppure, oggi «ci troviamo a confrontarci con un nuovo testo»<sup>10</sup> orientato ai medesimi risultati.

Il legislatore recente si è inoltre impegnato alla predisposizione di programmi di giustizia riparativa e di alternative al carcere<sup>11</sup>. E, accanto a interventi per

<sup>7</sup> Il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021, è reperibile in [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>8</sup> MAZZA, *Investire nel personale senza assumere magistrati sarebbe paradossale*, in *Il Sole 24 ore*, 23 giugno 2021, fa notare che il piano di finanziamento europeo non menziona la riforma della giustizia penale: «[è] il governo italiano [che] ha deciso autonomamente di inserir[la] nel Pnrr». Di «una sorta di *ultimatum* dettato dall'Unione europea» parla invece PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., 1.

In argomento, anche CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>9</sup> Per dirla con la *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 5, «[i]l filo rosso che [...] collega [le proposte in materia processuale] è costituito dalla riduzione del numero dei procedimenti».

<sup>10</sup> Così MANGIARACINA, *Snellimento dell'appello?*, in *La procedura criminale. Quali riforme. Atti del convegno - Web conferencing 22-23 ottobre 2020*, a cura di Maffeo, Perugia, 2021, 161. In una prospettiva più generale, MAZZA, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, XI osserva come «[l]a parabola del codice di procedura penale [sia] racchiusa in questi numeri: 30 anni di vigenza, 1.352 interventi di modifica, di media 45 all'anno, quasi 4 ogni mese, 1 alla settimana». Di tale allarmante stima dà conto anche DELLA TORRE, *Premesse concettuali e reminiscenze storiche*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 39, secondo cui «la politica di novelle continue finora perpetuata è stata una "fatica di Sisifo"».

<sup>11</sup> BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 111 ss.; DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, cit., 4 ss.; MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.; PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., 11 ss.

così dire di sistema, sono state previste misure di carattere organizzativo, come quelle relative all'Ufficio per il processo e al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio dell'efficienza<sup>12</sup>.

Il provvedimento qui in esame vanta appena due articoli, che si snodano in un numero considerevole di commi, lettere e numeri. Oltre a disposizioni immediatamente precettive<sup>13</sup>, esso contempla una serie di direttive di delega al Governo per l'adozione, entro il 19 ottobre 2022, di uno o più decreti legislativi che incidano tanto sul diritto quanto sul rito penale.

In quest'ultimo contesto, sono stati previsti interventi anche alla disciplina del procedimento per citazione diretta a giudizio<sup>14</sup>. In particolare, detto modello di accertamento - votato alla semplificazione e alla celerità e, per questo, sprovvisto dell'udienza preliminare quale momento di controllo giurisdizionale sulla fondatezza della imputazione<sup>15</sup> - oggi opera per le «contravvenzioni ovvero [per i] delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva» e per altre fattispecie di reato elencate nell'art. 550, comma 2, c.p.p. Ebbene, il legislatore delegante intende anzitutto dilatarne l'orbita applicativa, facendovi rientrare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. l), l. n. 134 del

---

<sup>12</sup> GIALUZ, *Introduzione*, cit., 291; ID., *Le misure organizzative*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 383 ss.; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflattivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in [www.la-legislazionepenale.eu](http://www.la-legislazionepenale.eu), 6; MAZZA, *Investire nel personale senza assumere magistrati sarebbe paradossale*, cit.

<sup>13</sup> Per una analisi di tali previsioni, v. i contributi raccolti in *La Riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, a cura di Romano-Marandola, Pisa, 2022, I ss.

<sup>14</sup> Sul procedimento di cui agli artt. 550 ss. c.p.p., tra gli altri, CORTESI, *Il procedimento*, in *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, Torino, 2009, vol. IV, t. II, 713 ss.; GARUTI, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Procedimenti speciali*, a cura di Garuti, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, Torino, 2015, vol. III, 552 ss.; ID., *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Milano, 2003, 1 ss.; LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*<sup>2</sup>, Torino, 2017, 1 ss. Un bilancio sul modulo procedimentale *de quo* è stato recentemente effettuato da TRAPPELLA, *La citazione diretta a giudizio: una riflessione*, in *Cass. pen.*, 2020, 3030 ss.

<sup>15</sup> Chiarisce GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., 47 che, diversamente dal passato, le richiamate esigenze di celerità e semplicità oggi si sostanziano solamente nella mancata previsione dell'udienza preliminare; v. anche LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica*<sup>2</sup>, cit., 75 ss. e CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano, 2007, 440 ss.

2021, alcuni «delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa», a patto che essi «non presentino rilevanti difficoltà di accertamento»<sup>16</sup>. La «novità di maggiore rilievo [...] e, indubbiamente, una delle più significative dell'intera riforma»<sup>17</sup> è però rappresentata dalla introduzione, in seno al modulo procedimentale in parola, di un'udienza predibattimentale in camera di consiglio destinata alla verifica dei presupposti per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere<sup>18</sup>. Si tratta di un istituto di rilevante interesse, gravido di conseguenze sistematiche e organizzative.

2. *La fisionomia e la ratio della “nuova” udienza.* Per i procedimenti passibili di citazione diretta a giudizio, l'art. 1, comma 12, lett. a), l. n. 134 del 2021 prevede la celebrazione di «un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento». La sua funzione precipua è esplicitata dalla successiva lett. d), nella quale si legge che «il giudice valut[erà], sulla base degli

<sup>16</sup> BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 37 sostengono che l'impatto innovativo del summenzionato criterio di delega dipenderà dalla lettura che il legislatore farà dell'espressione «rilevanti difficoltà di accertamento».

<sup>17</sup> Ancora BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 37. Quasi negli stessi termini si esprime il Parere approvato dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 29 luglio 2021, in [www.giurisprudenzapenale.it](http://www.giurisprudenzapenale.it). Per AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, 16, si tratterebbe di uno «snod[ol] di grandissimo rilievo».

<sup>18</sup> Dell'istituto si sono fin ora occupati ALVINO, *Rifondazione delle “udienze preliminari” e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in *questa Rivista*, 2020, 2, 5 ss.; AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 18 ss.; BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 37-38; BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza del sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1152-1153; DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *Cass. pen.*, 2021, 3070 ss.; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020*, cit., 530; GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 313 ss.; IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, in *Quest. giust.*, 4/2021, 156 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”*, cit., 34-35; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali*, cit., 22 ss.; SPANGHER, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, in *Il Quotidiano giuridico*, 6 settembre 2021; ID., *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 1-2; TRAPPELLA, *La citazione diretta a giudizio: una riflessione*, cit., 3042 ss.; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 143 ss.; ID., *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.

atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna». In forza della lett. g), a tale sentenza «si applich[eranno]», previo adeguamento da parte del legislatore delegato, «gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice».

Già da queste poche battute, è agevole comprendere come il “nuovo” istituto – previsto dall’originario d.d.l. Bonafede e rimaneggiato dalla Commissione Lattanzi – manifesti evidenti affinità con l’udienza preliminare, oggetto di *re-styling* da parte della legge delega<sup>19</sup>: identici saranno infatti la regola di giudizio, la forma e il contenuto dell’epilogo decisorio nonché la disciplina della condanna del querelante alle spese e ai danni, dell’impugnazione e della revoca. Non stupisce allora che la dottrina non abbia esitato a parlare subito di «“mini-udienza preliminare”»<sup>20</sup>.

Seppur meno vistosi, punti di contatto si rinvergono inoltre con le c.d. udienze di smistamento<sup>21</sup>, molto diffuse nella prassi, e, specie laddove si ponga l’accento sul contraddittorio finalizzato all’emissione di una pronuncia liberatoria per l’imputato, con la dinamica descritta nell’art. 469 c.p.p.<sup>22</sup>.

Quella che di primo acchito parrebbe una assoluta novità era stata in realtà già invocata nell’ambito dei lavori parlamentari precedenti al varo della l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. Legge Carotti), che aveva tuttavia finito per non introdurla<sup>23</sup>. L’idea di una udienza anteriore all’apertura del dibattimento ve-

<sup>19</sup> Non a caso LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”*, cit., 34 invita a leggere «[l]e trasformazioni del giudizio dinanzi al giudice monocratico [...] in combinazione con i cambiamenti dell’udienza preliminare».

<sup>20</sup> Hanno coniato l’espressione GIALUZ-DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera*, cit., 182. Grossomodo dello stesso tenore le parole di LA ROCCA, *La prima delega del decennio*, cit., 16 e MARANDOLA, *Introduzione*, in “*Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, XVII. Piuttosto *tranchant* BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 37, per cui quella in discorso sarebbe «a tutti gli effetti [...] un’udienza preliminare (anche se definita “predibattimentale”)».

<sup>21</sup> TRAPELLA, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3045.

<sup>22</sup> AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 20-21. Cfr. SPANGHER, *Riforma processo penale*, cit., che reputa il congegno in discorso «qualcosa di inedito, che si differenzia dalla udienza predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p.».

<sup>23</sup> A riguardo, si leggano le parole del Sen. Follieri, contenute nel *Resoconto sommario e stenografico del 6 ottobre 1999*, reperibile in [www.senato.it](http://www.senato.it), 5. In particolare, egli rammentava che «[l]a Camera dei deputati [...] aveva approvato in Commissione giustizia un nuovo momento procedimentale, che venne definito udienza predibattimentale; una scelta, questa, che non venne accolta dall’Assemblea di Montecitorio, per cui il primo punto qualificante, a giusta ragione, può essere considerato proprio quello del

niva, con alcune variazioni, altresì presa in considerazione dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con d.l. 29 luglio 2004 e presieduta dal Professor Andrea Antonio Dalia, e da quella istituita con d.l. 27 luglio 2006 e presieduta dal Professor Giuseppe Riccio<sup>24</sup>, entrambe impegnate, tra l'altro, nella ridefinizione di percorsi che, dall'esercizio dell'azione penale, conducono alla sede naturalmente deputata alla formazione della prova e all'accertamento della colpevolezza dell'imputato<sup>25</sup>. Simili rilievi mostrano dunque che le proposte di riforma, anche quando non coronano il loro scopo, «costituiscono un punto di osservazione significativo, perché, come un fiume carsico – prima o poi – finiranno per riaffiorare e (ri)proporsi al confronto»<sup>26</sup>.

Ulteriori antecedenti dell'istituto in esame si rinvencono fuori dai confini nazionali. Il riferimento corre, ad esempio, all'art. 622 *LECrím* spagnola e al *Sobreseimiento*<sup>27</sup> nonché allo *Zwischenverfahren* di cui al § 203 *StPO* tede-

---

mantenimento dell'udienza preliminare». Il passo è riportato anche da TRAPELLA, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3030 (n. 3), che colloca l'idea dell'udienza predibattimentale «[q]uasi in una sorta di “ritorno al futuro”».

<sup>24</sup> Cfr. gli artt. 513-519 e 603 della Proposta di articolato avanzata dalla Commissione Dalia nonché le direttive nn. 66 ss. e 80 ss. di quella della Commissione Riccio, tutte e due reperibili in *www.giustizia.it*. Per qualche notazione su tali progetti di riforma, CANZIO, *Il Progetto “Riccio” di legge delega per il nuovo codice di procedura penale*, in *Criminalia*, 2007, 167 ss.; GARUTI, *I poteri decisori del giudice dell'udienza di conclusione delle indagini nel progetto di riforma del c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1265 ss.; MAFFEO, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Padova, 2008, 219 ss. e le relazioni raccolte in *Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia*, a cura di Pennisi, Milano, 2008, 1 ss. Intravedono un nesso tra i lavori di tali commissioni e l'udienza predibattimentale monocratica AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 18-19 e MARANDOLA, *Introduzione*, cit., XVII.

<sup>25</sup> Per questo rilievo, MARANDOLA, *Introduzione*, cit., XVII.

<sup>26</sup> La suggestiva similitudine si deve a MARANDOLA, *Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1319.

<sup>27</sup> In generale, sul rito spagnolo, GERACI, *Il processo penale spagnolo: caratteristiche e struttura*, in *Cass. pen.*, 2019, 2349 ss.; EAD., *Le parti accusatrici nel processo penale spagnolo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 798 ss.; MARCOLINI, (voce) *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir.*, Annali, Milano, 2008, vol. II, t. I, 781 ss. Più nello specifico, BACHMAIER WINTER, *La “fase intermedia” nel processo penale spagnolo: il ricorso abusivo alla decisione di non luogo a procedere*, in *Criminalia*, 2015, 54 ss.; RODRÍGUEZ TIRADO, *Tra dottrina e giurisprudenza nell'interpretazione dei termini dell'istruzione preliminare e il non luogo a procedere del processo penale*, in *Annali Camerino*, 2020, 403 ss.; ZARZALEJOS NIETO, *La terminación de la instrucción penal. La imputación y la fase intermedia. Actos previos al juicio oral*, in *Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal*, Banacloche Palao-Zarzalejos Nieto, Madrid, 2018, 254 ss. Rammenta l'attitudine del *Sobreseimiento* a dar vita alla cosa giudicata AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 25.

sco<sup>28</sup>; previsioni, queste, che addossano al giudice competente a conoscere nel merito la regiodicanda il compito di valutare l'occorrenza o meno del dibattimento. Del resto, è la stessa Commissione Lattanzi a richiamare dette esperienze straniere, asserendo che l'udienza *de qua* «mira a replicarne i vantaggi, risolvendone le aporie: non solo [...] quella dell'incompatibilità [del giudice], ma anche quella della cartolarità, oggetto di numerose critiche nella realtà tedesca»<sup>29</sup>.

A leggere le disposizioni della l. n. 134 del 2021 relative alla tematica qui d'interesse, gli auspici della Commissione di studio parrebbero essere stati accolti nella misura in cui l'udienza predibattimentale monocratica si incardinerà dinanzi a un magistrato sì appartenente al Tribunale, ma diverso da colui che sarà casomai chiamato a celebrare il dibattimento. Una scelta di segno opposto non avrebbe del resto garantito la condizione, costituzionalmente imposta, di terzietà e imparzialità del (secondo) giudice. Da questo punto di vista, varrebbe forse la pena che il legislatore delegato, dettasse, sul modello dell'art. 34, comma 2, c.p.p., una nuova causa di incompatibilità<sup>30</sup>.

Dalla Relazione finale e dalle proposte di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435, emerge come il qualificato gruppo di studiosi e operatori pratici si sia per lungo tempo domandato se affidare l'udienza monocratica in discorso al giudice per le indagini preliminari ovvero a quello del dibattimento, alla stregua del d.d.l. Bonafede. Alla fine, ha prevalso quest'ultima soluzione, giu-

---

<sup>28</sup> Circa il rito penale tedesco, tra gli altri, JARVERS, *Profili generali del diritto processuale penale tedesco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 930 ss.; JUY-BIRMAN, *Il processo penale in Germania*, in *Procedure penali d'Europa*, a cura di Chiavario, Padova, 2001, 175 ss.; RAFARACI, (voce) *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, Annali, Milano, 2007, vol. II, 831 ss.; RUGGIERI, *Introduzione al sistema processuale penale tedesco*, in *Scritti inediti di procedura penale*, a cura di Galantini-Ruggieri, Trento, 1998, 87 ss. Per qualche rilievo sul congegno normativo richiamato, BAROSIO, *La nuova riforma della StPO nella Germania federale*, in *Ind. pen.*, 1976, 517 ss.; BEULKE-SWOBODA, *Strafprozessrecht*<sup>3</sup>, Heidelberg, 2020, 275 ss.; KAPPELLER, *"Zwischenverfahren" e attività integrativa d'indagine*, in [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com); PARLATO, *L'esercizio dell'azione e il giudizio di prima istanza, tra ordinamento italiano e tedesco. Spunti comparatistici a margine dell'opera di Manfred Maiwald*, in *Cass. pen.*, 2010, 1172 ss.; VORMBAUM, *La fase intermedia nel processo penale tedesco: controllo effettivo o superfluo passaggio burocratico?*, in *Criminalia*, 2015, 103 ss. Prima della c.d. Riforma Cartabia, ORLANDI, *L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 27 aveva ritenuto che il nostro ordinamento processuale penale potesse trarre ispirazione dalla disciplina dello *Zwischenverfahren*.

<sup>29</sup> In questi termini, la *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 32.

<sup>30</sup> Sul tema, per tutti, DI CHIARA, *L'incompatibilità endoprocessuale del giudice*, 2000, Torino, 1 ss.; RIVELLO, *L'incompatibilità del giudice penale*, Milano, 1996, 1 ss.

stificata – si legge – da un triplice ordine di ragioni.

È stato *in primis* osservato che il giudice dibattimentale, avvezzo a pronunciarsi sull'imputazione, sarebbe «più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal pubblico ministero a determinare la condanna dell'imputato». Secondariamente, si è evidenziato che il numero dei giudici per le indagini risulta di gran lunga minore a quello dei giudici della fase dibattimentale, sicché «la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle richieste del pubblico ministero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed efficientemente». Una volta rammentato che, tra gli epiloghi della udienza di cui all'art. 1, comma 12, l. n. 134 del 2021, la sentenza di non luogo a procedere, necessitando della motivazione, si palesa quella che impone al giudicante uno sforzo maggiore, è stato da ultimo sostenuto, con sano pragmatismo, che «[l]'elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato o altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo». Orbene, «[q]ueste situazioni eventuali possono trovare una efficace contropinta, sul piano psicologico, quando la decisione meno faticosa [...] sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura organizzativa [...], da magistrati appartenenti alla medesima struttura e quindi soggetti ai giudizi di stima dei colleghi». Si ritiene, insomma, che il coinvolgimento dei giudici operanti nel dibattimento in luogo di quelli per le indagini preliminari implicherà che «la valutazione [loro demandata] sarà più rigorosa ed effettiva»<sup>31</sup>.

Parimenti in linea con le sollecitazioni della Commissione ministeriale si pone la modalità di svolgimento del vaglio predibattimentale previsto dalla delega. Al pari dell'udienza preliminare, esso sarà celebrato «in camera di consiglio», senza, cioè, la garanzia della pubblicità<sup>32</sup>, nel rispetto della «natura delle questioni da trattarsi» e in modo da «garantire le esigenze di riservatezza delle parti»<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Le citazioni che precedono sono tutte tratte da *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 32.

<sup>32</sup> *Amplius*, CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 178 ss.; GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, 154 ss.; SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999, 47 ss. In chiave generale, DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994, 265 ss.

<sup>33</sup> *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 33.

La scelta di introdurre un istituto così sagomato muove da una amara constatazione: nel nostro Paese, all'incirca il 60% delle azioni esercitate dall'organo della pubblica accusa mediante la citazione diretta "sfocia", alla fine del giudizio di primo grado, in una sentenza di proscioglimento<sup>34</sup>. Ecco allora che il legislatore ha collocato, tra le indagini preliminari e il dibattimento, una sorta di diaframma, affidandogli il compito di verificare se il Pubblico Ministero ha formulato l'imputazione nel rispetto dei necessari presupposti normativi<sup>35</sup> e di valutare se la celebrazione del dibattimento ne confermerà la bontà<sup>36</sup>.

Al pari della *reformanda* udienza preliminare, il congegno normativo a vocazione selettiva sin ora tratteggiato si propone dunque di dar seguito esclusivamente a quei procedimenti che, se considerati allo stato degli atti, lasciano "presagire" l'emissione di una futura sentenza di condanna. Diversamente dalla prima, detto compito viene nondimeno assolto - come si è detto - da un componente del Tribunale al quale spetta la decisione di merito, tant'è che in dottrina è stato subito fatto notare che il legislatore, in questa occasione, ha preso le distanze dal modello anglo-americano, secondo cui i meccanismi di controllo dell'imputazione sono «*estrane[i]*», e non «*intrane[i]*», al giudizio<sup>37</sup>.

Ad ogni modo, a specificare la *ratio* giustificativa della "nuova" «udienza "filtro"» provvede pure la più volte richiamata Relazione finale, che evidenzia come essa sia preordinata a saggiare l'attitudine delle regiudicande a pervenire al dibattimento, «non solo e non tanto per fini deflattivi, ma soprattutto perché il dibattimento per chi è costretto a subirlo costituisce già di per sé una

<sup>34</sup> Il dato, relativo al periodo 2015-2019, è riportato in *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 31. Commentano i valori emersi dalle statistiche giudiziarie DELLA TORRE, *Esiti, impugnazioni, sovralfollamento ed errori giudiziari*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 142 ss.; TRAPELLA, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3032 ss. e, da una più ampia visuale, VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 1 ss.

<sup>35</sup> L'art. 1, comma 9, lett. a), l. n. 134 del 2021 onera il Governo di provvedere anche alla «modific[a] [dell]a regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna».

<sup>36</sup> *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 31.

<sup>37</sup> La terminologia è ripresa da AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 14 ss.: in altre parole, «[r]ispetto all'udienza preliminare improntata alla *logica dell'uscita* dalle indagini viene privilegiata la *logica dell'entrata* nel dibattimento, che mira a vagliare se l'imputazione è idonea a far nascere un giudizio» [corsivi dell'A.]. Sulla evoluzione dei modelli inglese e americano, GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., 3 ss. e 47 ss.

“pena”, che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni<sup>38</sup>, facendo così riecheggiare, tra le pieghe della legge delega, le parole di Francesco Carnelutti, il quale, diversi decenni fa, aveva messo in luce le potenzialità afflittive della macchina giudiziaria<sup>39</sup>.

3. *Il contenuto e gli epiloghi decisori.* Al giudice dell’udienza predibattimentale monocratica la l. n. 134 del 2021 assegna alcune incombenze, evidentemente mutate dal modello dell’udienza preliminare<sup>40</sup>.

In primo luogo, l’art. 1, comma 12, lett. b), «preved[e] che, in caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, [egli], sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell’imputazione, dichiarare, anche d’ufficio, la nullità e restituisca gli atti».

A differenza dell’analogia previsione dettata per l’udienza preliminare (art. 1, comma 9, lett. n)), che, nel recepire gli insegnamenti della giurisprudenza delle Sezioni unite<sup>41</sup>, intende rimediare al silenzio serbato dal codice di rito circa

<sup>38</sup> Ancora *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 31.

<sup>39</sup> CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1946, vol. I, 34-35.

<sup>40</sup> BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 38; così anche TRIGGIANI, *L’udienza predibattimentale monocratica*, cit., 147.

<sup>41</sup> Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, Battistella, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1363 ss., con note di MAZZA, *Imputazione e “nuovi” poteri del giudice dell’udienza preliminare* e LOZZI, *Enunciazione in forma non chiara e precisa del fatto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio: conseguenze*, *ivi*, 2010, 409 ss.; in *Cass. pen.*, 2008, 2310 ss., con note di PISTORELLI, *Imputazione generica o indeterminata e poteri del giudice dell’udienza preliminare nell’interpretazione delle sezioni unite della Cassazione* e MARINELLI, *La genericità o indeterminatezza dell’imputazione nella fase dell’udienza preliminare*; in *Giust. pen.*, 2008, III, 385 ss., con note di RICCIO, *Appunti per una rilettura del sistema sanzionatorio alla luce di SS.UU. 20 dicembre 2007*, *ibid.*, 449-450; IASEVOLI, *Le ragioni di sistema a fondamento della inapplicabilità analogica dell’art. 521 c.p.p. all’udienza preliminare*, *ibid.*, 451 ss.; MARAFIOTI, *Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. secondo le Sezioni Unite: un abuso di “disinvoltura”?*, *ibid.*, 456 ss.; MAZZA, *Roma e Strasburgo: questioni analoghe, sensibilità diverse*, *ibid.*, 460 ss.; SANTALUCIA, *L’imputazione generica in udienza preliminare: le Sezioni Unite rivendicano, in nome dell’efficienza, un ruolo “forte” della nomofilachia*, *ibid.*, 462 ss.; in *Guida dir.*, 2008, 11, 60 ss., con nota di LORUSSO, *Una scelta di efficienza processuale che non legittima forzature o abusi*. Rimarcano la derivazione giurisprudenziale dell’art. 1, comma 9, lett. n), l. 134 del 2021 FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienza preliminare: tra tentativi di codificazione giurisprudenziale e resistenze dogmatiche*, in *“Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 147 ss. nonché GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, cit., 313. Quanto alla tendenza di “codificazione” degli indirizzi giurisprudenziali, MARAFIOTI, *Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 554 ss.; MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 206 ss.; ID., *Ideologie della riforma Orlando*, in *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, a

gli effetti della richiesta di rinvio a giudizio formulata in spregio ai canoni della chiarezza e della precisione imposti dall'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p.<sup>42</sup>, il legislatore, nel caso di specie, non intende colmare alcuna lacuna, provvedendo già l'art. 552, comma 2, c.p.p. a sanzionare la genericità o la indeterminatezza della descrizione del fatto enunciato nel decreto di citazione diretta a giudizio con la nullità<sup>43</sup>, ma solo scandire le tappe dell'*iter* che porterà alla eventuale dichiarazione di quest'ultima.

Sempre con l'intenzione di «verificare azzardi nell'esercizio dell'azione e scorrettezze nella formulazione dell'imputazione»<sup>44</sup>, la lett. c) dell'art. 1, comma 12, l. n. 134 del 2021 dispone «che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero».

La legge delega ha insomma introdotto un controllo giurisdizionale sull'addebito elevato dall'organo della pubblica accusa, da svolgere nel contraddittorio tra le parti e «secondo uno schema bifasico»: il magistrato giudicante dovrà dapprima appurare il rispetto dello *standard* descrittivo di cui all'art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. e, laddove detta verifica abbia dato esito positivo, testare successivamente l'aderenza al contenuto del fascicolo<sup>45</sup>.

---

cura di Testaguzza, Milano, 2018, 215 ss. e NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *questa Rivista*, 2017, 2, 426.

<sup>42</sup> Al di là di una previsione *ad hoc*, hanno, tra gli altri, ritenuto che la indeterminatezza ovvero la genericità dell'enunciazione del fatto contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio integri la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 133 ss.; DI BITONTO, *Richiesta di rinvio a giudizio con capi di imputazione generici*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1024; FIORELLI, *L'imputazione latente*, Torino, 2016, 198 ss.; MAFFEO, *L'udienza preliminare*, cit., 99 ss.; MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, cit., 1373; VALENTINI, *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 2002, 438; VARRASO, *Omessa o insufficiente descrizione dell'imputazione, nullità della vocatio in iudicium e autorità competente alla rinnovazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 339.

<sup>43</sup> CORTESI, *Il procedimento*, cit., 722 ss.; GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., 125 ss.; LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 104 ss.

<sup>44</sup> LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 35.

<sup>45</sup> Per tale rilievo nonché per l'espressione testualmente riportata nel corpo testo FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare*, cit., 147. Prima dell'entrata in vigore della l. n. 134 del 2021, CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 3.

Se è vero che, proprio nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio, l'atto imputativo, formulato anche da magistrati onorari, si appalesa sovente «approssimativo»<sup>46</sup> e foriero di sentenze di assoluzione a valle del dibattimento, il vaglio giurisdizionale prefigurato potrebbe rivelarsi di qualche utilità, una volta calato nella prassi, a patto che esso sia effettivo e «penetrante»<sup>47</sup>.

Perplessità suscita invece la scelta di rendere la declaratoria di nullità e/o la restituzione degli atti non già la diretta e immediata conseguenza della difettosa formulazione dell'accusa, bensì uno scenario meramente eventuale. Il tenore delle direttive di delega contenute nell'art. 1, comma 12, lett. b) e c), non lascia spazio ai dubbi: allorché il Pubblico Ministero, pur sollecitato dal magistrato dinanzi al quale si sta celebrando l'udienza predibattimentale a porre rimedio alle imperfezioni e alle carenze del decreto di citazione diretta a giudizio, rimanga inerte, si giungerà, a seconda dei casi, alla dichiarazione di nullità e alla restituzione degli atti ovvero alla sola restituzione; se, all'opposto, egli si attiva per correggere le anomalie del provvedimento con cui ha esercitato l'azione penale, il processo continuerà il suo corso<sup>48</sup>. A riguardo, non va peraltro trascurata l'allarmante capacità delle previsioni di questo tipo di alterare l'ortodossa dialettica processuale che vede il giudice in posizione di terzietà e imparzialità, non certo in veste di «esortatore» della rettifica della im-

<sup>46</sup> GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, cit., 315. Rimarca TRAPELLA, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3043 come, nell'ambito del procedimento per citazione diretta a giudizio, le «imputazioni [vengano sovente] scritte frettolosamente, in modo generico o scorretto... in una sola battuta: le azioni [sono] esercitate in modo solo apparente».

<sup>47</sup> BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza del sistema*, cit., 1153. Manifestano apprezzamento per il congegno AMODIO, *Filtro «intranco» e filtro «estraneo»*, cit., 18 ss.; GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, cit., 315 e, in senso sfumato, FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare*, cit., 166.

<sup>48</sup> Anche se a proposito dell'udienza preliminare, v. la *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 21, ove si legge che «l'eventuale nullità ex art. 180 c.p.p. [...] potrà essere sanata dal pubblico ministero con un tempestivo intervento integrativo. Inoltre, l'udienza preliminare potrà essere la sede per puntualizzazioni che, consentendo una più precisa descrizione dei fatti – così come emergono dagli atti di indagine – favoriscano l'eventuale definizione con rito alternativo e, in caso di rinvio a giudizio, il pieno rispetto dei diritti della difesa». Quanto al primo profilo, si badi che quella che dovrebbe a rigore essere una nullità assoluta e perciò insanabile diventa qui una «nullità [...] *secundum eventum*» (FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare*, cit., 153), in quanto «condizionata al mancato aggiornamento» (LA ROCCA, *Il modello di riforma «Cartabia»*, cit., 23). *Contra*, PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 10, per cui «la previsione non è priva di razionalità, ispirata com'è ad economizzare i tempi processuali [e risulta] riconducibile a coerenza sistematica». Sul punto, diffusamente, FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare*, cit., 154 ss.

putazione<sup>49</sup>, adempimento di esclusivo appannaggio dell'inquirente<sup>50</sup>.

Tale assetto, anticipato in qualche modo dalla giurisprudenza di legittimità<sup>51</sup>, risente con ogni evidenza delle mire efficientistiche che permeano l'intera l. n. 134 del 2021<sup>52</sup>. In altre parole, accordando all'organo dell'accusa una ulteriore *chance* per la messa a punto dell'imputazione, il legislatore tenta di "salvare il salvabile" ed evitare che la macchina della giustizia, già messa in moto, regredisca. Nello "scontro" tra accelerazione e rispetto della struttura, dei ruoli e dei principi del processo di matrice accusatoria, il legislatore ha dunque proposto – ancora una volta! – per la prima.

Oltre al controllo sulla formulazione dell'accusa e sulla sua coerenza rispetto agli atti allo stato raccolti, nel corso dell'udienza in parola, potranno essere avanzate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 134 del 2021, le richieste di definizione mediante un «procedimento speciale»<sup>53</sup>. Da questo specifico angolo visuale, la delega compie un indubbio passo in avanti rispetto al d.d.l. A.C. 2435, che, all'art. 6, comma 1, lett. a), si era limitato a richiamare il

---

<sup>49</sup> DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 91; FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare*, cit., 166. Riprendendo le critiche al «paternalismo giudiziario» di MARAFIOTI, *Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P.*, cit., 460-461, verrebbe da dire che così «[s]i autorizza [...] un'ulteriore spinta in favore di un possibile "aiutino" giurisdizionale nei confronti dell'accusa, che ricorda ancora una volta quella deviazione sublime di cui parlava un arbitro che aveva impedito al portiere di parare il pallone».

<sup>50</sup> Seppur a proposito delle analoghe disposizioni previste dalla c.d. Riforma Cartabia per la udienza preliminare, v. le puntuali critiche mosse da FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare*, cit., 147 ss., la quale paventa «[i]l rischio [...] che ci si trovi di fronte ad un *escamotage* per mascherare forme (non tanto) velate di interferenza giurisdizionale sull'oggetto dell'imputazione ritenuto indeterminato, con intuibili ripercussioni sulla corretta ripartizione di ruoli processuali». Altrettanto scettica LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 24, per cui, sebbene molto dipenderà dal *modus operandi* del legislatore delegato, «[n]on possono nascondersi le alte potenzialità di intrusione del giudice su un'incombenza esclusiva dell'inquirente».

<sup>51</sup> Si allude nuovamente a Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, Battistella, cit., 1368, che ha rimarcato il «*potere-dovere*» [del giudice] di attivare i meccanismi correttivi dell'imputazione [corsivi della sentenza]. Sulla coerenza del fatto con la contestazione, *ex plurimis*, Cass., Sez. III, 10 ottobre 2018, n. 8078, Rv. 275839; Cass., Sez. II, 12 marzo 2002, n. 32990, in *Cass. pen.*, 2003, 3916 ss., con nota di VALIERI, *Brevi considerazioni sui poteri del g.u.p. di controllare la rispondenza del fatto alle prospettazioni dell'accusa*, Cass., Sez. I, 5 maggio 2000, n. 3375, *ivi*, 2002, 1468-1469, con nota di POTETTI, *Sommara enunciazione del fatto, imputazione, modifica dell'imputazione: interconnessioni fra artt. 415-bis comma 2, 417 lett. b) e 423 c.p.p.*

<sup>52</sup> FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare*, cit., 159 ss.

<sup>53</sup> A riguardo, TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 148 rileva come il riferimento ai «procedimenti speciali» sia insomma diventato «generico (e onnicomprensivo)».

«giudizio abbreviato», l'«applicazione della pena su richiesta» e l'«oblazione»<sup>54</sup>. Ancor più opportuno e rispettoso del diritto di difesa dell'imputato sarebbe però stato il recepimento della proposta di emendamento formulata dalla Commissione Lattanzi, la quale, in considerazione del limite edittale previsto per la citazione diretta a giudizio, alludeva «[all]’intero ventaglio delle definizioni procedurali alternative al dibattimento, [...] affianca[ndo] ai tradizionali riti alternativi la messa alla prova, l'estinzione del reato per condotte riparatorie, la remissione della querela e, non ultimo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto»<sup>55</sup>. In ogni caso, la predisposizione, anche in questa sede, di “vie di fuga” dal processo risponde alle sempre più frequentemente invocate logiche di celerità e deflazione<sup>56</sup>.

A norma dell'art. 1, comma 12, lett. d), «in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice [è tenuto a] valut[are], sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»<sup>57</sup>. Detta *regula iuris* - identica a quella prevista dalla c.d. Riforma Cartabia vuoi per la richiesta di archiviazione (art. 1, comma 9, lett. a)) vuoi per la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'ambito dell'udienza preliminare (art. 1, comma 9, lett. m))<sup>58</sup> - impone al giudice del filtro di apprezzare non l'utilità di un

<sup>54</sup> Perplexità aveva giustamente manifestato TRAPELLA, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3042.

<sup>55</sup> *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 31. Oggetto di accoglimento, da parte della l. n. 134 del 2021, non è stata nemmeno la previsione che attribuiva al giudice responsabile della trattazione dell'udienza il compito di verificare la concreta praticabilità dei riti speciali. Stessa sorte è toccata al divieto di chiedere il giudizio abbreviato c.d. condizionato: v. TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della "Commissione Lattanzi"*, cit., 8 ss.

<sup>56</sup> Sottolinea la volontà del legislatore di «ridimensionare il carico dei processi e accelerare i tempi» LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 35.

<sup>57</sup> La più stringata formulazione della disposizione si deve all'emendamento proposto dalla Commissione Lattanzi. L'originario d.d.l. Bonafede, all'art. 6, comma 1, lett. a), così disponeva: «il giudice, [...] sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o se gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria».

<sup>58</sup> AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 16 ss.; BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 20 ss. e 29-30; BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza del sistema*, cit., 1151-1152;

approfondimento dibattimentale, ma la prospettiva di una affermazione di penale responsabilità<sup>59</sup>. Egli è tenuto a proiettarsi mentalmente nel successivo segmento processuale, per rilevare la probabilità che la prospettazione accusatoria resista all'istruttoria e venga poi accolta: in altre parole, si chiede al magistrato di vestire i panni «di [un] moderno aruspice che dall'esame di una materia vile (gli elementi proposti dall'accusa, non ancora assurti a dignità di prova) dovrà ricavare presagi su quanto in seguito dovrebbe avvenire»<sup>60</sup>. Si tratta quindi di una valutazione di matrice prognostica<sup>61</sup>, la quale, se correttamente eseguita dagli operatori, dovrebbe tra l'altro condurre all'affermazione del canone dell'*in dubio pro reo*, a scapito di quello dell'*in dubio pro actio-*

---

DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, cit., 3070 ss.; DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere*, cit., 83 ss.; EAD., *La verifica preliminare dell'accusa*, in "Riforma Cartabia" e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 169 ss.; FERRUA, *Riassetto senza modello e scopi dellattivi: la legislazione del bricolage*, in *La procedura criminale. Quali riforme. Atti del convegno - Web conferencing 22-23 ottobre 2020*, a cura di Maffeo, Perugia, 2021, 113 ss.; GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, cit., 308 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 24 ss.; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali*, cit., 14 ss.; NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 831 ss.; PISTORELLI, *Riforma del processo penale*, cit., 1 ss.

<sup>59</sup> A parere di NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna"*, cit., 834 ss., «il richiamo alla ragionevole previsione di condanna segna un livello minimo di conclusione del materiale raccolto a sostegno dell'ipotesi accusatoria, al di sotto del quale non si potrebbe semplicemente confidare in uno sviluppo dibattimentale».

<sup>60</sup> IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 158.

<sup>61</sup> Precisa BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza del sistema*, cit., 1150 che «il giudizio prognostico ha senso nel passaggio da una fase all'altra del procedimento penale, come accade con la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio (atti propulsivi del procedimento penale), mentre la sentenza di non doversi procedere ex art. 469 c.p.p. e quella di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. riposano su un giudizio diagnostico». Insistono sulla natura prognostica del criterio della «ragionevole previsione di condanna» anche AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 21; GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, cit., 309; DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, cit., 3071; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali*, cit., 25; NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna"*, cit., 833; PISTORELLI, *Riforma del processo penale*, cit., 2. Si leggano pure le considerazioni di DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *Sist. pen.*, 1/2020, 135, per cui «la [...] componente prognostica [è] un ingrediente ineliminabile in ogni accertamento storico di tipo, per l'appunto, preliminare, come tale mirato ad anticipare una valutazione che potrebbe essere effettuata in modo più completo in una fase processuale successiva».

ne<sup>62</sup>.

Chiara l'intenzione perseguita dal legislatore delegante: sfoltire, per il tramite di uno *standard* decisorio a maglie assai serrate, l'insopportabile carico dibattimentale<sup>63</sup>. Malgrado il suo meritorio obiettivo, il criterio di giudizio introdotto non persuade affatto, poiché, rapportandosi anzitempo al concetto di colpevolezza, si presta a "marchiare" con una sorta di "lettera scarlatta" un imputato ancora presunto innocente<sup>64</sup>.

È bene inoltre osservare come la formulazione della legge delega («sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero») sembri suggerire l'impossibilità per il giudice, nel frangente in discorso, di ordinare nuove indagini ovvero di procedere a una integrazione del compendio probatorio, al contrario di quanto avviene, *ex artt. 421-bis e 422 c.p.p.*, in udienza preliminare<sup>65</sup>; scelta, questa, probabilmente espressiva della volontà di garantire a tutti i costi la speditezza e la fluidità del rito. Peraltro, a causa della disparità di trattamento che si verrà a creare tra gli imputati che transiteranno dall'udienza preliminare e quelli che transiteranno dall'udienza predibattimentale monocratica, non è affatto inverosimile che, in futuro, vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Stupisce poi l'assenza anche solo di un inciso relativo alla discussione che do-

---

<sup>62</sup> Così DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, cit., 3071, che effettua anche un parallelismo con la valutazione *ex art. 273 c.p.p.*; NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna"*, cit., 834.

<sup>63</sup> Anche se a proposito della richiesta di archiviazione e dell'udienza preliminare, DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere*, cit., 83; NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna"*, cit., 831.

<sup>64</sup> L'«effetto stigmatizzante» della regola di giudizio introdotta è censurato da DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere*, cit., 88: secondo l'A., «è di intuitiva evidenza che la carica simbolica, in termini di "pre-giudizio", implicata dalla previsione di condanna è talmente elevata da rischiare di rinfocolare i fantasmi dell'incostituzionalità, alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza. Il pericolo concreto è quello di caricare il decreto che dispone il giudizio di una ipoteca troppo pesante per l'imputato, dalla quale quest'ultimo potrebbe emanciparsi solo optando in favore di un rito alternativo». In toni critici, si esprime anche AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 18 e 21 ss., che, dopo aver definito la formula in discussione «ridondante [,] incongrua» e «costruita su una ingegneria processuale poco plausibile», auspica la soppressione della stessa e la riconferma della regola di giudizio di cui all'attuale art. 425 c.p.p. Entusiasta parrebbe invece GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, cit., 309.

<sup>65</sup> Pongono l'accento sulla impossibilità per il giudice di avvalersi di mezzi istruttori integrativi TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 148 e DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, cit., 3071. Cfr. la *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 32, dove accenna all'«esclusione di qualsiasi spazio istruttorio».

vrebbe precedere, sulla falsariga dell'art. 421 c.p.p., la decisione del giudice sulla necessità o meno di pervenire al dibattimento. Ove si consideri che l'art. 1, comma 12, lett. b) e c), l. n. 134 del 2021 ha imposto di «senti[re] le parti» in occasione del duplice controllo sulla formulazione della imputazione, la mancata previsione di uno *spatium temporis* dedicato al contraddittorio e all'esercizio delle prerogative difensive parrebbe una svista ovvero un profilo dato per scontato.

Sta di fatto che qualora poi il processo non venga definito né con un rito speciale né con la sentenza di non luogo a procedere, «il giudice fiss[erà]», ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. e), e mediante un non meglio precisato provvedimento<sup>66</sup>, «la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento».

Accogliendo l'*input* della Commissione di studio nominata dalla Ministro della Giustizia, l'ultimo frammento di tale disposizione onera il Governo di provvedere al coordinamento della disciplina dell'udienza predibattimentale con l'art. 468 c.p.p. A ben vedere, la citazione di testimoni, periti e consulenti, non rappresenta il solo aspetto meritevole di un legame con l'istituto di “nuovo” conio: onde garantire, da un lato, la coerenza della trama codicistica e, dall'altro, l'economia processuale, il legislatore delegato è tenuto a impegnarsi su più fronti. Una riflessione dovrebbe, ad esempio, investire la relazione con l'*absentia* dell'imputato<sup>67</sup> nonché con l'udienza di comparizione *ex art. 555 c.p.p.*<sup>68</sup>, le cui attività, in un'ottica deflattiva e preparatoria<sup>69</sup>, ricalcano in parte quelle che potranno avere luogo nella fase qui in analisi<sup>70</sup>.

Resta infine da ricordare che, secondo l'art. 1, comma 12, lett. f), l. n. 134 del 2021, redatto guardando all'art. 425, comma 4, c.p.p., l'emissione della sentenza di non luogo a procedere è comunque inibita se il magistrato «ritiene

<sup>66</sup> LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”*, cit., 35.

<sup>67</sup> MANGIARACINA, *Giudizio in absentia: maggiori garanzie*, in “*Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 73 ss.; EAD., *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 124 ss.

<sup>68</sup> CORTESI, *Il procedimento*, cit., 729 ss.; GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., 171 ss.; LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 123 ss.

<sup>69</sup> GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., 172.

<sup>70</sup> Un riferimento al rapporto tra l'istituto analizzato in questa sede e l'udienza di comparizione è contenuto in TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”*, cit., 8 ss.

che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»<sup>71</sup>.

4. *Perplessità sistematiche e disagi organizzativi*. La lettura delle direttive di delega contenute nell'art. 1, comma 12, l. n. 134 del 2021 restituisce l'immagine di un istituto che, al netto di qualche peculiarità, riproduce, tanto nella struttura quanto nel funzionamento, l'udienza preliminare<sup>72</sup>.

Se è vero che quest'ultima, dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito a oggi, ha funzionato poco e male<sup>73</sup> – tant'è che parte della dottrina ne caldeggia addirittura la soppressione<sup>74</sup> –, risulta francamente difficile non considerare improvvida l'iniziativa della c.d. Riforma Cartabia di inserire, nei procedimenti per citazione diretta a giudizio, un analogo meccanismo destinato a filtrare le imputazioni<sup>75</sup>. Come è noto, i giudici incaricati di celebrare l'udienza preliminare continuano a prediligere, alla sentenza di non luogo a procedere e alla redazione del relativo apparato motivazionale, l'emissione del senz'altro meno impegnativo decreto che dispone il giudizio<sup>76</sup>. Ebbene, piuttosto che

<sup>71</sup> V. BRICCHETTI, sub art. 425 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2017, t. III, 1490-1491.

<sup>72</sup> DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020*, cit., 530; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 150, per cui l'udienza *de qua* sarebbe una «udienza preliminare mascherata».

<sup>73</sup> Rimarca la circostanza la stessa *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 20-21. In dottrina, sulle disfunzioni dell'udienza preliminare – «ventre molle» del processo», per dirla con MARANDOLA, *Introduzione*, cit., XVI –, tra gli altri, CASSIBBA, *L'«insostenibile leggerezza» dell'udienza preliminare*, in *Criminalia*, 2015, 69 ss.; DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, cit., 131 ss.; DELLA TORRE, *Azione penale, udienza preliminare e riti alternativi*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 102 ss.; PECORELLA, *Utopie. Scritti di politica penale*, Torino, 2022, 185 ss.; VALENTINI, *Dall'«azione penale apparente» al processo della verità apparente*, in *questa Rivista*, 2016, 693 ss.

<sup>74</sup> DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, cit., 131 ss.; ID., *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, cit., 3070-3071. Tale «soluzione radicale» era stata considerata anche da CASSIBBA, *L'«insostenibile leggerezza» dell'udienza preliminare*, cit., 80. *Contra*, tra gli altri, AMODIO, *Filtro «intranco» e filtro «estraneo»*, cit., 16 (n. 3) e BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza del sistema*, cit., 1152.

<sup>75</sup> GIALUZ-DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera*, cit., 182-183; MANGIARACINA, *Snellimento dell'appello?*, cit., 165; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 150.

<sup>76</sup> TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 150.

rischiare di incorrere nella «ripetizione di un errore»<sup>77</sup>, il legislatore avrebbe fatto meglio ad attendere di stimare i risultati delle modifiche apportate all'udienza preliminare (art. 1, comma 9, l. n. 134 del 2021), in modo da poter valutare con maggiore consapevolezza se introdurre o meno un congegno selettivo simile, nell'ambito dell'*iter* di cui agli artt. 550 ss. c.p.p.

Ad ogni modo, con l'avvento dell'udienza predibattimentale monocratica, il modello di accertamento per citazione diretta a giudizio smarrisce il suo principale comotato identitario, rappresentato, come si è ricordato in precedenza, dalla carenza di un controllo giurisdizionale sulla fondatezza della imputazione elevata dal Pubblico Ministero<sup>78</sup>.

Occorre d'altronde osservare come la previsione di una stringente regola decisoria per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere non sia idonea a garantire, per ciò solo, l'efficacia del filtro in parola: i giudici incaricati di celebrarlo potrebbero, infatti, «disapplicare l'imperativo che li costringe a formulare la prognosi di colpevolezza dell'imputato ritenendo anomalo il compito di anticipare il giudizio di merito»<sup>79</sup>. Eppure, l'esperienza quasi trentennale della udienza preliminare avrebbe dovuto suggerire ai *conditores* che, nei contesti di snodo, agire in senso restrittivo sul criterio di giudizio (v. art. 425, comma 3, c.p.p.) non impedisce certo la nascita e l'affermazione di orientamenti giurisprudenziali che lo trascendano<sup>80</sup>. «Coazione a ripetere» verrebbe insomma da dire, prendendo a prestito l'espressione con cui, in alcune discipline, si è soliti indicare la tendenza inconscia di porsi in situazioni di difficoltà che rappresentano la ripetizione di passate esperienze<sup>81</sup>.

Valore decisivo non sembra avere neppure la scelta, promossa dalla Commissione Lattanzi e poi accolta dalla legge delega, di affidare lo *screening* delle regiudicande ai magistrati del Tribunale<sup>82</sup>, nella convinzione che costoro sa-

<sup>77</sup> GIALUZ-DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera*, cit., 183.

<sup>78</sup> *Supra*, par. 1, n. 15.

<sup>79</sup> AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 22.

<sup>80</sup> DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere*, cit., 87. Sugli interventi che, negli anni, hanno riguardato l'art. 425, comma 3, c.p.p., in sede monografica, CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 89 ss.; DANIELE, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005, 39 ss.; GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., 283 ss.

<sup>81</sup> FREUD, *Al di là del principio di piacere. Edizione commentata a cura di Alfredo Civita*, Milano, 2007, 47 ss.

<sup>82</sup> Secondo SPANGHER, *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato*, cit., 1, «[s]ono sicuramente tutte da verificare le argomentazioni per le quali la valutazione di questo giudice si lasce-

ranno più inclini di quelli per le indagini preliminari a emettere provvedimenti di non luogo a procedere<sup>83</sup>. Non va invero reputato peregrino il rischio che i giudici “prescelti”, abituati ad assistere alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti e a disporre di notevoli strumenti cognitivi, reputino i procedimenti sempre meritevoli di giungere in dibattimento, salvo i casi di macroscopiche lacune investigative<sup>84</sup>. Per non parlare della potenzialità del provvedimento con cui viene decretato il passaggio in giudizio di influenzare il «collega della porta accanto» in ordine alla colpevolezza dell'imputato<sup>85</sup>. Alla luce di tali considerazioni, pare dunque altamente probabile che la futura prassi quotidiana tradisca le speranze di chi ha asserito che «[s]e l'udienza preliminare si è spesso rilevata “un luogo di passaggio delle carte”, altrettanto si confida che non si dirà dell'udienza filtro predibattimentale»<sup>86</sup>. Oltre alle accennate perplessità sistematiche, l'istituto di prossima introduzione solleva riserve di carattere organizzativo. Considerato il cospicuo numero di procedimenti che seguono il percorso della citazione diretta a giudizio – numero destinato peraltro a crescere, per effetto dell'art. 1, comma 9, lett. l), l. n. 134 del 2021<sup>87</sup> –, servirà un massiccio investimento di risorse umane e materiali, al fine di garantire il funzionamento dell'udienza predibattimentale monocratica<sup>88</sup>.

---

rebbe apprezzare, rispetto al giudice dell'udienza preliminare, sotto i vari profili – indicati nella Relazione – peraltro a doppio taglio»; concorde TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 151.

<sup>83</sup> *Supra*, par. 2.

<sup>84</sup> All'opposto, IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157 sostiene che il «giudice chiamato a celebrare l'udienza filtro [...] sapendo di dover operare per deflazionare il defatigante dibattimento di primo grado, potrebbe divenire più sensibile a emettere sentenze di non luogo a procedere, dando ingresso – nella formazione del suo giudizio – a esigenze che non attengono alla stretta valutazione dei fatti».

<sup>85</sup> DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020*, cit., 530; SPANGHER, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, cit., alla cui opinione aderiscono pure MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali*, cit., 22 e TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 152. Parimenti scettica IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157.

<sup>86</sup> In questi termini, GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., 13.

<sup>87</sup> *Supra*, par. 1.

<sup>88</sup> Pongono l'accento sulla duplicazione delle risorse attualmente impiegate LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”*, cit., 35 e TRAPPELLA, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3043. Nel senso che l'udienza predibattimentale sovraccaricherà il sistema giudiziario, GIALUZ-DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera*, cit., 182-183.

Per evitare che il regime di incompatibilità del giudice investito della trattazione del filtro alla celebrazione del possibile dibattimento paralizzi o rallenti le attività dei Tribunali, soprattutto di quelli medio-piccoli<sup>89</sup>, il legislatore avrebbe fatto bene a prevedere un immediato aumento dei magistrati ivi assegnati. La Relazione della Commissione Lattanzi, su questo piano, pecca forse di eccessivo ottimismo, reputando funzionale alla prevenzione di disagi organizzativi unicamente «l'adozione i criteri tabellari che stabiliscano – come del resto oggi accade per le incompatibilità tra giudice per le indagini e giudice dell'udienza preliminare – le regole predeterminate di riassegnazione dei procedimenti»<sup>90</sup>. Essa non ha considerato che, in un sistema così concepito, a determinare vuoti di organico basteranno un'assenza per maternità, un congedo per malattia, un collocamento fuori ruolo al Ministero della Giustizia ovvero un'applicazione extradistrettuale<sup>91</sup>.

La situazione risulta poi ancora più allarmante non appena si considera che la pronuncia di non luogo a procedere potrà essere impugnata ai sensi dell'art. 428 c.p.p., richiamato, come si è detto, dall'art. 1, comma 12, lett. g), l. n. 134 del 2021. La qual cosa implica la possibilità che, al termine dell'eventuale giudizio di legittimità, la Suprema Corte rinvii la questione ad un nuovo giudice della c.d. udienza filtro, diverso sia da chi ha, in precedenza, celebrato la stessa sia da chi, casomai, celebrerà il dibattimento<sup>92</sup>.

Ma non è tutto. Il meccanismo che la delega intende immettere nel rito *ex artt. 550 ss. c.p.p.* avrebbe dovuto essere accompagnato da un incremento non solo di magistrati, ma pure di personale di cancelleria e di aule consone per il suo svolgimento<sup>93</sup>.

<sup>89</sup> IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 151-152, il quale rileva come, nel nostro Paese, la gran parte delle realtà giudiziarie siano medio-piccole.

<sup>90</sup> *Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435* (24 maggio 2021), cit., 32, cui replica TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 151-152.

<sup>91</sup> IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157.

<sup>92</sup> SPANGHER, *Riforma processo penale*, cit.; ID., *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato*, cit., 1; così anche IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 152.

<sup>93</sup> SPANGHER, *Riforma processo penale*, cit.; nella stessa direzione, le opinioni di BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, cit., 3-4; IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157; MANGIARACINA, *Snellimento dell'appello?*, cit., 165; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 152. Particolarmente evocative le parole di VALENTINI, *Dall'azione penale apparente al processo della*

Non avendo il legislatore promosso una manovra ad ampio raggio, volta a rimediare definitivamente alla precarietà della edilizia giudiziaria nonché all'insufficienza dell'organico<sup>94</sup>, l'udienza predibattimentale monocratica non si presta a realizzare i generali obiettivi di fluidità e speditezza che permeano la l. n. 134 del 2021. Anzi, oltre a non assicurare una seria cernita delle imputazioni, essa rischia, alla maniera di un *boomerang*, di ritorcersi negativamente sui tempi e sulla efficienza del rito penale, rallentandolo e congestionandolo più di quanto oggi non lo sia già<sup>95</sup>.

---

*verità apparente*, cit., 687: «[i]l panorama dell'esperienza empirica è, del resto, quotidianamente sner-vante: la giustizia penale è affranta dai numeri, dall'ingestibilità delle cancellerie prive di personale e materiale, dalle soluzioni estemporanee che causano guasti talvolta irrimediabili, incidendo sui diritti individuali quasi con lo stesso peso di un legislatore talvolta pigro, altra volta frettoloso e distratto».

<sup>94</sup> Non è affatto detto che l'assunzione degli addetti all'Ufficio per il processo sia risolutiva, su questo come su altri piani: per un inquadramento, BRACCIALINI, *L'ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it); GIALUZ, *Le misure organizzative*, cit., 383 ss.; LEO, *Ufficio per il processo. Criticità costituzionali*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it); MAZZA, *Investire nel personale senza assumere magistrati sarebbe paradossale*, cit.; TECCE, *L'istituzione dell'Ufficio per il processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 218 ss.

<sup>95</sup> Pur con diversità di accenti, critici anche BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, cit., 8; CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, cit., 8; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020*, cit., 530; IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 35; SPANGHER, *Riforma processo penale*, cit.; TRAPELLA, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3043 ss.; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 152.